

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 25 febbraio 2025, n. 7:

Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Collegio sindacale. Indicazione al Presidente della Giunta regionale di un componente.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto, in particolare, l'articolo 33 della l.r. 40/2005 il quale prevede che le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'allegato A alla legge stessa, siano organizzate secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del d.lgs. 517/1999;

Visto l'allegato A della l.r. 40/2005 il quale prevede l'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana tra le aziende ospedaliero-universitarie;

Visto l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 il quale prevede che al collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e sia composto da cinque membri, di cui uno designato dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e uno dall'università interessata;

Visto l'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 il quale dispone che il collegio sindacale duri in carica tre anni;

Visto l'articolo 41 della l.r. 40/2005 il quale disciplina la nomina e il funzionamento del collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999;
- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale designi un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- il comma 1 ter, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale provveda comunque alla designazione, qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo;

Vista la nota del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, agli atti del Consiglio regionale prot n. 16216/2.12 del 28 novembre 2024, con la quale chiede la designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda stessa al fine di poter provvedere alla ricostituzione dell'organo a seguito della sua naturale scadenza;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana scade il 24 marzo 2025;

Ritenuto, pertanto, di individuare un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, da indicare al Presidente della Giunta regionale, al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che quest'ultimi individuino i candidati in modo autonomo ovvero, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che i soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, ora divenuto Registro dei revisori legali;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Falorni Franco Luigi

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 19 febbraio 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale di indicare al Presidente della Giunta regionale il signor Falorni Franco Luigi per la designazione quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;

Ritenuto, pertanto, di indicare al Presidente della Giunta regionale il signor Falorni Franco Luigi quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Falorni Franco Luigi sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Falorni Franco Luigi è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di indicare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, il signor Falorni Franco Luigi quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana;
2. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo